

LE SORTI DEI DETENUTI SOTTOPOSTI A CUSTODIA CARCERARIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

di Enrico Marzaduri

(Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Pisa)

1. Non può non destare fondate preoccupazioni l'assoluta indifferenza mostrata nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 nei confronti dei detenuti non definitivi. In effetti, l'intervento del Governo si giustifica senza dubbio nella prospettiva di salvaguardare la salute dei detenuti e degli operatori penitenziari, con ovvia attenzione all'intera collettività, se è vero che «il virus, una volta entrato in carcere, non rimane dietro le sbarre, ma esce facilmente verso l'esterno»¹. E questa esigenza di tutela, invero, non può non essere considerata con la massima attenzione alla luce delle condizioni di sovraffollamento in cui si trovano le nostre carceri, luoghi dove appare impossibile, più che difficoltoso, «assicurare adeguatamente l'adozione delle misure indispensabili per evitare contagi (...): distanza di sicurezza, igiene personale, sanificazione dell'ambiente»².

Si tratta evidentemente di una problematica che coinvolge l'intera popolazione carceraria, quindi, anche quel terzo sul totale costituito dai detenuti non definitivi, rispetto ai quali, invece, non compare nel testo del provvedimento d'urgenza alcuna previsione, nonostante l'identità di condizioni, di pericoli e, quindi, di necessità di intervento, rispetto ai detenuti definitivi.

2. Del resto, nelle raccomandazioni che il 20 marzo 2020 l'*European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CPT) ha indirizzato agli Stati membri del Consiglio d'Europa, viene indicata come «*imperative, in particular, in situation of overcrowding*», l'adozione di tutte le soluzioni alternative alla privazione della libertà, a partire proprio da un «*greater use of alternatives to pre-trial detention*». E questa considerazione era stata autonomamente già formulata dai primi commentatori del d.l. n. 18, i quali hanno suggerito al legislatore, in occasione della prossima conversione del predetto decreto, l'introduzione di «una disciplina temporanea che imponga al giudice di tener conto, al momento della scelta della misura cautelare, anche dell'odierna emergenza sanitaria»,

¹ E. Dolcini- G.L. Gatta, *Carcere, Coronavirus, Decreto 'Cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sistemapenale*, 20.3.2020, 2.

² AIPDP, *Osservazioni e proposte del Consiglio direttivo dell'AIPDP sull'emergenza carceraria da coronavirus*, *ivi*, 23.3.2020, 2.

così da favorire una più diffusa applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente con l'uso del braccialetto elettronico³.

Tuttavia, taluno potrebbe osservare che la manovra normativa risulta consentita nei confronti dei soli detenuti definitivi, perché esclusivamente nei confronti di tali soggetti è ipotizzabile la quantificazione del periodo residuo di esecuzione detentiva, dato questo (che potrebbe essere) ritenuto necessario per evitare un'uscita dal carcere di condannati nei cui confronti assuma un rilievo particolarmente significativo la porzione di pena ancora da scontare.

Laddove si ritenga di poter seguire una simile argomentazione, si dovrebbe escludere la possibilità di effettuare un corretto bilanciamento tra esigenze repressive e tutela della salute del detenuto non definitivo. In effetti, ai nostri fini non sembrano in alcun modo assimilabili ai diciotto mesi (od ai sei mesi) di pena detentiva residua, gli stessi periodi di custodia cautelare astrattamente residua, ricavati dal confronto con i termini di durata massima, siano essi quelli complessivi o quelli finali, trattandosi di termini sì collegati, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla gravità od alla tipologia delle imputazioni, ma del tutto avulsi da una valutazione di meritevolezza di pena.

3. Invero, i termini di durata massima della custodia cautelare sono il frutto, più o meno accettabile, di un bilanciamento tra il riconoscimento dell'invulnerabilità della libertà personale e la necessità di far fronte alle esigenze cautelari. Pertanto, se si vuole dare una risposta alla situazione di assoluta emergenza che interessa i detenuti non definitivi al tempo del coronavirus, dobbiamo partire dalla consapevolezza della necessità di individuare un percorso specifico, un percorso, a parer mio, necessariamente subordinato, comunque, ad un intervento del legislatore. Difatti, come noto, ogni valutazione sull'adeguatezza delle misure cautelari, e tra queste, quella sull'inidoneità degli arresti domiciliari irrobustiti dal ricorso alle procedure di controllo a distanza, deve essere operata «in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», mentre la rilevanza riconosciuta alle condizioni di salute presuppone un coinvolgimento diretto dell'imputato e non una situazione emergenziale generale quale quella che oggi sta vivendo l'Italia.

Si è già ricordato come, nella proposta opportunamente avanzata dai colleghi penalisti, si alluda all'introduzione di una disciplina temporanea che inserisca tra i criteri valutativi del giudice *de libertate*, sia in sede di applicazione che in sede di modifica della misura carceraria, l'odierna emergenza sanitaria.

³ E. Dolcini- G.L. Gatta, *op. cit.*, 9; il suggerimento è stato poi letteralmente ripreso nel già richiamato documento dell'AIPDP, 4.

Chi intenda sviluppare questa riflessione, dovrà decidere se il fenomeno pandemico provocato da Covid-19 potrà rilevare in una logica presuntiva o dopo una verifica del pericolo in concreto riferibile al singolo caso. In questa seconda ipotesi, entrerebbero in gioco delicate e complesse considerazioni sul luogo in cui si sta eseguendo o si potrà eseguire la misura carceraria, sull'età e più in generale sulle condizioni di salute del singolo imputato, insomma su tutti gli elementi che potranno giustificare la concessione degli arresti domiciliari, in luogo di una custodia in carcere che appare l'unica misura adeguata alle necessità cautelari individuate. Insomma, decisioni che saranno spesso conseguenti a perizie, a consulenze, con tempi inevitabilmente eccessivi rispetto all'esigenza di un provvedimento che deve invece essere tempestivo, quale che sia la direzione dello stesso. Se invece si segue l'altra prospettiva di valorizzazione dello stato di emergenza sanitaria, non pare azzardato pronosticare la previsione di un livello di pericolosità cautelare dell'imputato di eccezionale rilevanza, a fronte del quale gli interventi a fini di tutela della salute dovranno essere sviluppati, anche se in ambiente carcerario, con esiti positivi assai improbabili... Ed è altresì difficile pensare che, nel disciplinare i casi applicativi del beneficio, il legislatore non tenga conto anche della gravità dell'imputazione per cui si procede, con buona pace degli artt. 3 e 27 co. 2 Cost.

Insomma, i problemi non mancano per chi, opportunamente, si assumerà la responsabilità di colmare la pesante lacuna oggi presente nel d.l. n. 18. Né si può dimenticare che nulla si è fatto negli ultimi anni per attenuare le condizioni di sovraffollamento in cui versa la maggior parte dei nostri carceri.

Impreparati a fronteggiare le situazioni di emergenza, ma anche colpevolmente in ritardo rispetto a situazioni di inadeguatezza cronicizzata del sistema della giustizia penale, in tutti i suoi momenti. Così, da ultimo, la concessione della detenzione domiciliare stabilita per i condannati a pena residua non superiore ai diciotto mesi dovrà misurarsi con una discutibile previsione sull'obbligatorietà del controllo mediante il c.d. braccialetto elettronico, ma prima ancora siamo sicuri della disponibilità di tale strumento? Ed ovviamente il problema si ripropone per l'eventualità dell'estensione della misura attenuata ai detenuti non definitivi.